Parte Speciale

Protocolli in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008

(art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001)

****

Allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Protocolli in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Tavola dei Contenuti

[1. Protocolli in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 3](#_Toc342899507)

[1.1 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 3](#_Toc342899508)

[1.2 Principi deontologici e indicazioni comportamentali 4](#_Toc342899509)

[1.2.1 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per CAAN 4](#_Toc342899510)

[1.2.2 Principi deontologici e indicazioni comportamentali generali 5](#_Toc342899511)

[1.2.3 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per il Datore di lavoro 5](#_Toc342899512)

[1.2.4 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per i Preposti 7](#_Toc342899513)

[1.2.5 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per RSPP, ASPP, APS, API, RLS e Medico competente 7](#_Toc342899514)

[1.2.6 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per i Lavoratori 9](#_Toc342899515)

[1.2.7 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per i Terzi destinatari 10](#_Toc342899516)

[1.3 Protocolli di gestione e controllo 10](#_Toc342899517)

# 1. Protocolli in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

A completamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al fine di fornire protocolli correttivi specifici, in questo *Allegato* viene presentata la descrizione dei protocolli in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che, in quanto non attinenti aprioristicamente ad alcun ambito di attività, possono investire la totalità delle attività e dei processi. La descrizione di tali protocolli non è pertanto preceduta dalla descrizione del potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001. Si è ritenuto opportuno piuttosto rappresentare la struttura organizzativa adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

## 1.1 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, CAAN si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente (D. Lgs. 81/2008, recante attuazione alla delega di cui all’art. 1 L. 123/2007, c.d “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, di seguito TU), nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire, i rischi lavorativi per dipendenti e collaboratori. Nell’ambito di tale struttura operano i seguenti soggetti:

* il Datore di lavoro, inteso quale il soggetto responsabile dell’organizzazione nel cui ambito dipendenti e collaboratori prestano la propria attività. In seno a CAAN il soggetto titolare del rapporto di lavoro è il Presidente del Cda al Datore di lavoro sono stati assegnati i poteri rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
* i Preposti, laddove nominati, intesi come quei soggetti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale poter di iniziativa;
* il Responsabile e, laddove nominati, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rispettivamente RSPP e ASPP). Nell’ambito della struttura organizzativa di CAAN in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. In seno al SPP, il Datore di lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (RSPP), scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali prevista dalla normativa vigente e adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Laddove opportuno si potrà inoltre provvedere alla nomina degli Addetti al SPP (ASPP);
* gli Addetti al Primo Soccorso (APS). L’APS è il soggetto cui sono assegnati i compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza. In seno a CAAN, il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura e alle attività svolte;
* gli Addetti alla Prevenzione Incendi (API). L’API è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze. In seno a CAAN, il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura e alle attività svolte;
* il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il RLS è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente. In seno a CAAN è stato designato un RLS;
* il Medico Competente è colui che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l’adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In seno a CAAN, il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un Medico competente);
* i Lavoratori sono tutti quei soggetti che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono un’attività lavorativa in seno a CAAN (dipendenti distaccati, dipendenti, collaboratori);
* Terzi destinatari. In aggiunta ai soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa di CAAN, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori. Si considerano Terzi destinatari pertanto i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione (Appaltatori); i fabbricanti e fornitori (Fornitori); gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

In questa struttura organizzativa assume rilevanza altresì l’OdV il quale, pur essendo privo di un ruolo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, svolge i compiti di vigilanza, monitoraggio e proposta in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

## 1.2 Principi deontologici e indicazioni comportamentali

### 1.2.1 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per CAAN

CAAN s’impegna, come previsto dalla normativa prevenzionistica vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche attraverso:

* la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
* la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di norme e regole che, nell’attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell’ente, l’influenza dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
* l’eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e quindi la loro gestione, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
* il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
* la riduzione dei rischi alla fonte;
* la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
* la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono o che possono essere esposti a rischi;
* la definizione di adeguate misure di protezione collettiva o individuale;
* il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
* l’allontanamento di Lavoratori dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la persona e, ove possibile, l’adibizione ad altra mansione;
* la comunicazione e il coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro; in quest’ottica particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
* la formazione e l’addestramento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza dell’importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest’ottica particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione e all’addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
* la definizione di adeguate misure igieniche e di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione e di pericolo grave e immediato;
* l’uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
* la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro non devono in alcun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

### 1.2.2 Principi deontologici e indicazioni comportamentali generali

I destinatari del Modello, cioè tutti coloro che operano per e con CAAN, inclusi i componenti degli organi sociali nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, devono rispettare, oltre alle previsioni e prescrizioni del Modello, la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico di CAAN e le procedure vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Più specificamente, di seguito vengono indicati i principi e le norme di comportamento di ciascuna categoria di destinatari.

### 1.2.3 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per il Datore di lavoro

Il Datore di lavoro deve:

* effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
* designare il RSPP;
* provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti; le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne ’utilizzo in ogni evenienza; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto prima possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare adeguate condizioni igieniche; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e controllo di funzionamento; in genere le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, adottate da CAAN, siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti;
* garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori; in materia di impianti e apparecchiature elettriche, di movimentazione manuale di carichi, di utilizzo di videoterminali e di prevenzione e protezione contro le esplosioni.

Il Datore di lavoro deve:

1. nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare API, APS verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
2. in occasione dell’affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
3. fornire ai Lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico competente;
4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
5. richiedere l’osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
6. riscontrare tempestivamente le segnalazioni dei Preposti o dei Lavoratori concernenti eventuali deficienze di mezzi, attrezzature e dispositivi, ovvero di eventuali condizioni di pericolo che si riscontrino durante il lavoro;
7. adottare le misure di controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
8. informare il più presto possibile i Lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e circa le disposizioni adottate o da adottare in materia di protezione;
9. adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’implementazione di piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;
10. consentire ai Lavoratori, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
11. consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati di cui al seguente numero 12;
12. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriore l’ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
13. comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS, nonché:
	1. a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
	2. a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. I medesimi dati dovranno essere inviati anche all’OdV;
14. consultare il RSL in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
15. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente e adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’ente o delle sue sedi o uffici, nonché al numero delle persone presenti;
16. convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del TU;
17. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione;
18. vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio d’idoneità.

Il Datore di lavoro infine fornisce al RSPP e al Medico competente le necessarie informazioni in merito a:

* la natura dei rischi;
* l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
* impianti e processi produttivi, in quanto presenti;
* i dati relativi alle malattie professionali;
* i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

### 1.2.4 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per i Preposti

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di lavoro, i Preposti, laddove nominati, secondo le loro attribuzioni e competenze devono:

* sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei Lavoratori degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali e in caso di inosservanza informare i loro superiori diretti;
* verificare che soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
* richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa;
* informare il prima possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato del rischio stesso e delle disposizioni adottate o da adottare in materia di protezione;
* segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o ai Dirigenti le deficienze di mezzi, di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione, nonché ogni condizioni di pericolo riscontrata durante il lavoro. Qualora il Datore di lavoro non si attivi entro un termino congruo, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all’OdV.

### 1.2.5 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per RSPP, ASPP, APS, API, RLS e Medico competente

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di lavoro, il RSPP e gli ASPP, laddove nominati, devono provvedere a:

* individuare i fattori di rischio, effettuare la valutazione dei rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione interna;
* elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
* elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività dell’ente;
* proporre al Datore di lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, sulle normative e sulle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro; sulle procedure di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi di RSPP, ASPP, Medico competente, APS e API e sulle misure di protezione e prevenzione adottate;
* proporre al Datore di lavoro programmi di formazione e addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l’erogazione a questi ultimi di un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza con particolare riguardo ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei soggetti operanti nell’ente, organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottati;
* partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del TU;
* monitorare costantemente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli APS e API devono:

* adempiere correttamente ai propri compiti in materia rispettivamente di primo soccorso e prevenzione incendi;
* garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro.

I RLS:

* accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;
* sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nelle sedi/uffici dell’ente;
* sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico competente;
* sono consultati in merito all’organizzazione della formazione e dell’addestramento dei Lavoratori;
* ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti macchine, impianti, organizzazione e ambiente di lavoro, infortuni e malattie professionali;
* ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
* ricevono formazione e addestramento adeguati;
* promuovono l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei Lavoratori;
* formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
* partecipano alla riunione periodica di cui all’art. 35 TU;
* formulano proposte in merito all’attività di prevenzione;
* avvertono il Datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
* possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottate dal Datore di lavoro, e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
* ricevono su richiesta copia del DVR;
* sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni;
* devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I RLS devono porre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o ASPP.

Il Medico competente:

* collabora con il Datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di attività svolte dall’ente e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
* programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
* istituisce, tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
* consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
* consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce informazioni circa la relativa conservazione;
* invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003;
* fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e fornisce informazioni analoghe, a richiesta, ai RLS;
* informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
* comunica per iscritto in occasione delle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del TU al Datore di lavoro, al RSPP e ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei Lavoratori;
* visita gli ambienti di lavora almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
* partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

### 1.2.6 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per i Lavoratori

I Lavoratori hanno l’obbligo di:

* prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro;
* contribuire insieme al Datore di Lavoro all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
* osservare le disposizioni impartite dal Datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale;
* utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi e i dispositivi di sicurezza messi a disposizione da CAAN;
* segnalare immediatamente al Datore le deficienze di mezzi e dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera 6 per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS. Qualora il Datore di lavoro non si attivi entro un termine congruo per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all’OdV;
* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo;
* provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a disposizione senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
* partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
* sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico competente.

### 1.2.7 Principi deontologici e indicazioni comportamentali per i Terzi destinatari

Nella categoria dei Terzi destinatari vanno ricompresi tutti gli operatori che stabilmente o occasionalmente, sulla base di contratti di locazione o di accessi giornalieri alla struttura, utilizzano spazi, locali e strutture di CAAN per l’esercizio dell’attività di vendita o di acquisto di prodotti ortofrutticoli, ittici, o per la lavorazione dei prodotti della carne e i conduttori di uffici e locali commerciali.

In relazione a questa categoria di soggetti destinatari, i contratti standard stipulati regolano, ad esempio, la locazione agli operatori commerciali e nel Regolamento del Centro prevedendo una serie completa e precisamente espressa di obblighi e divieti attinenti specificamente al rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Ciononostante, la natura e le modalità e condizioni di commissione di eventuali illeciti riconducibili a questa categoria di reati appaiono ragionevolmente estranee alle specifiche fattispecie previste dal Decreto, soprattutto se si consideri la discriminante dell’interesse dell’Ente.

In ogni caso, i soggetti terzi destinatari devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, scegliendo attrezzature e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

In particolare i Conduttori e gli operatori commerciali devono, per contratto, farsi carico di tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro;

Per quanto riguarda gli Appaltatori:

* devono garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto mediante contratto d’opera o di somministrazione;
* recepire le informazioni fornite dal Datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Datore di lavoro;
* cooperare con il Datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione;
* coordinare con il Datore di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;

mentre i Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso beni, attrezzature di lavoro, disposizioni di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A tutte le categorie sopra riportate è stata consegnata copia del DUVRI

## 1.3 Protocolli di gestione e controllo

Il sistema dei controlli preventivi in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro si basa sui seguenti principi. Il CAAN ha facoltà di integrare in qualsiasi momento detti principi così come le procedure interne, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

Le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono redatte sulla scorta della normativa prevenzionistica vigente.

Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, con particolare riferimento al Datore di lavoro, , ai Preposti, al RSPP, agli ASPP, agli APS, agli API, agli RLS. Tali responsabilità devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (ad es. ASL, Ispettorato del lavoro, ecc.).

Ai sensi della normativa vigente il CAAN nomina un Medico competente, il quale deve espressamente accettare l’incarico. Devono altresì essere definiti appositi e adeguati flussi informativi verso il Medico competente in relazione ai processi e ai rischi connessi all’attività di CAAN.

I rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro, anche mediante il SPP. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l’elaborazione di un DVR ai sensi della normativa prevenzionistica vigente. Il DVR deve essere approvato dal Datore di lavoro, dal RSPP e, per presa visione dal Medico competente, sentito, laddove necessario, i RLS. Il DVR deve essere custodito presso la sede di riferimento e aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione; la predisposizione e il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio, del DVR di incendio nei luoghi di lavoro, effettuati a cura del Datore di lavoro, anche per il tramite del SPP; la definizione e adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all’elaborazione periodico aggiornamento del Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza; il regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio.

All’interno delle sedi devono essere periodicamente svolte, se ritenuto necessario o opportuno a seguito della valutazione dei rischi e sentito il parere del Medico competente, indagini analitiche ambientali.

Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per ciascuna sede, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti.

Per ciascuna sede deve essere predisposto e aggiornato, a cura del Medico competente, un Piano Sanitario aziendale volto ad assicurare l’implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell’integrità psico-fisico dei lavoratori e a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, nonché a programma l’effettuazione delle visite mediche. Il Piano Sanitario deve essere oggetto di apposito monitoraggio, documentato mediante la redazione di una relazione elaborata dal Medico competente e inviata al Datore di lavoro e al SPP.

Gli infortuni sul lavoro dei lavoratori che comportano assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro. I dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro devono inoltre essere trasmessi tempestivamente agli organi preposti, nonché ai fini della informativa e vigilanza all’OdV.

Deve essere predisposto e implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all’interno dell’ente, al fine di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva e adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, sia degli interventi necessari al suo aggiornamento.

Deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e aggiornato un programma di informazione, formazione e addestramento periodici dei Destinatari, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività possono essere differenziate in relazione al luogo di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori.

Lo svolgimento e la partecipazione a corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati. I RLS devono poter verificare, anche attraverso le informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell’applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione.

L’efficacia e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate.

Il divieto di fumare deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato in tutti gli ambienti di lavoro, con svolgimento di apposite attività di vigilanza.

Deve essere adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni o autorizzazioni in merito, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici.

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie e opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es. verifica della regolare copertura assicurativa).

Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad es. porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Nell’attività di selezione dei fornitori devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere soggetta a ribasso.

Deve essere predisposto e implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del TU, nonché dei dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nelle sedi di CAAN, deve essere inviata all’OdV.

Nell’ambito del sistema disciplinare devono essere previste apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.